



Prefettura di Lecco
Ufficio territoriale del Governo

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ED EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

DOCUMENTO OPERATIVO AGGIORNATO CON LE “LINEE
GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E
SOCIALI”



Lecco, 7 luglio 2021



Prefettura di Lecco
Ufficio territoriale del Governo

**DOCUMENTO OPERATIVO PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE ED EVENTI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

(aggiornato con le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali in periodo
emergenziale)

SOMMARIO

| | |
|--|---------|
| PREMESSA | Pag. 1 |
| INTRODUZIONE | Pag. 1 |
| A) I PROFILI DI “SAFETY” | Pag. 1 |
| B) LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | Pag. 7 |
| <u>CAPO I - STRUTTURE FISSE</u> | Pag. 11 |
| DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE DELL’IMMOBILE | Pag. 11 |
| <i>A. STRUTTURE PERMANENTI</i> | Pag. 11 |
| A1. Strutture preesistenti alle normative che regolano i depositi strutturali e/o collaudi | Pag. 11 |
| A2. Strutture per cui non è possibile reperire gli atti di deposito strutturale e/o di collaudo..... | Pag. 11 |
| A3. Strutture di qualsiasi tipologia costruttiva realizzate successivamente all’entrata in vigore delle norme che disciplinano l’obbligo di deposito strutturale e/o collaudo | Pag. 11 |
| <i>B. STRUTTURE TEMPORANEE</i> | Pag. 12 |
| B1. Struttura isolata..... | Pag. 12 |
| B2. Struttura prevista in collegamento con una preesistente..... | Pag. 14 |
| DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA..... | Pag. 17 |
| <i>A. NUOVO IMPIANTO</i> | Pag. 17 |
| A1. Esame progetto | Pag. 17 |
| A2. Sopralluogo | Pag. 17 |
| <i>B. AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE</i> | Pag. 19 |



Prefettura di Lecco

Ufficio territoriale del Governo

| | |
|--|---------|
| C. IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI | Pag. 20 |
| DOCUMENTAZIONE SANITARIA E ACUSTICA..... | Pag. 20 |
| DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI..... | Pag. 23 |
| A. VALUTAZIONE PROGETTO..... | Pag. 23 |
| B. VERIFICA SOPRALLUOGO..... | Pag. 23 |
| ALTRA DOCUMENTAZIONE | Pag. 25 |
| | |
| <u>CAPO II - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO</u> | Pag. 26 |
| LUOGHI ALL'APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL'APERTO..... | Pag. 26 |
| LOCALI O IMPIANTI MULTITUSO | Pag. 27 |
| PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE..... | Pag. 29 |
| ATTRAZIONI DI "SPETTACOLO VIAGGIANTE" | Pag. 29 |
| | |
| <u>CAPO III - SAGRE E FIERE</u> | Pag. 31 |
| | |
| <u>CAPO IV - MISURE DA RECEPIRE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV -2</u> | Pag. 32 |
| CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO | Pag. 32 |
| PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO | Pag. 35 |
| CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI | Pag. 38 |
| CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI | Pag. 40 |
| SAGRE E FIERE LOCALI | Pag. 42 |
| RISTORAZIONE E CERIMONIE | Pag. 43 |
| | |
| <u>CAPO V - RICHIESTA DI PARERE</u> | Pag. 47 |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA | Pag. 47 |
| TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA..... | Pag. 47 |
| DOCUMENTAZIONE..... | Pag. 48 |



Prefettura di Lecco

Ufficio territoriale del Governo

CAPO VI - RIFERIMENTI NORMATIVI..... Pag. 49

CAPO VII - NOTA DI SINTESI..... Pag. 50

ALLEGATI

MODELLO DI RICHIESTA

ATTO DI INDIRIZZO “AZIONI DI PREVENZIONE SUI RISCHI ALCOL CORRELATI PER UN CODICE ETICO DI COMUNITÀ

Allegato A - DIRETTIVA MINISTERIALE SUI “MODELLI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI PER GARANTIRE ALTI LIVELLI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE”



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

PREMESSA

Con l'approssimarsi della stagione estiva che, notoriamente, è caratterizzata dall'organizzazione di eventi che richiamano numeroso pubblico e in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con il passaggio di questo territorio in zona "bianca", si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle principali disposizioni normative da applicarsi in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, tenendo conto anche delle speciali misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nel periodo emergenziale.

A tal fine, è stata valutata positivamente la possibilità di mettere a disposizione degli operatori del settore e delle Amministrazioni comunali interessate, un documento di sintesi quale strumento operativo ed utile riferimento anche per le Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Il documento riprende, per la parte di interesse, le "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico e recepite nell'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021.

INTRODUZIONE

A) PROFILI DI "SAFETY"

Come noto, la direttiva di riferimento in materia di misure di **Safety** da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo è stata diramata in data 18 luglio 2018, a firma del Capo di Gabinetto *pro tempore* del Ministro dell'Interno.

La circolare ricompone in un quadro unitario le precedenti linee di indirizzo* allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali.

Le nuove indicazioni operative intendono assicurare, nell'ottica di un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" legate a ciascun evento.

* Si fa riferimento in particolare alle seguenti direttive:

- n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- n. U.0011464 del 19 giugno 2017 del Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (con oggetto: *Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety*);
- n. 11001/110 (10) UFF. II -ORD.SIC.PUB. del 28 luglio 2017 del Gabinetto del Ministro dell'Interno (con oggetto: *Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*);
- n. U.OO09925 del 20 luglio 2017 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (con oggetto: *Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative*).



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Per pronto riferimento, si allega la Direttiva in **Allegato A** alla cui lettura si rinvia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Le indicazioni fornite si inseriscono in un **quadro normativo - in materia di Safety per le pubbliche manifestazioni - costituito da una serie di disposizioni, con regole tecniche differenti** in relazione alla tipologia di manifestazione e al suo luogo di svolgimento.
- Si riporta una sintesi dei principali riferimenti di settore:
 - in materia di autorizzazioni di pubblico spettacolo per locali, impianti e manifestazioni all'aperto, sono di riferimento in particolare gli **artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.**, nonché gli articoli **141, 141-bis e 142 del Regolamento** (come sostituiti, quest'ultimi, dall'art. 4, comma 1, lett b), del DPR n. 311/2001 integrato dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.lgs. 222/2016) che istituiscono le **Commissioni comunali e provinciali di vigilanza** e ne definiscono la composizione e i rispettivi compiti;
 - in materia di **“regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo”**, di riferimento è il **Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996**;
 - il **modello organizzativo in materia di MANIFESTAZIONI SPORTIVE** - grazie all'adozione di vari interventi normativi adottati a seguito delle criticità emerse nel corso degli anni - è **stato dotato di una serie di strumenti e misure strutturali in termini di Safety**, volte a contrastare, in un quadro di integrazione con i dispositivi di **Security**, il fenomeno della violenza negli stadi e garantire quindi la **sicurezza degli spettatori**. Nel quadro normativo di settore, sono di particolare riferimento:
 - **le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, contenute nel D.M. 18 marzo 1996**, oggetto anche di successive modifiche (di riferimento per i pareri e le verifiche delle Commissioni di vigilanza);
 - **le modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a diecimila unità**, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio (**D.M. 6 giugno 2005**);
 - **le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità**, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio (**D.M. 6 giugno 2005**);
 - **l'organizzazione e servizio degli «STEWARDS» negli impianti sportivi (D.M. 8 agosto 2007, oggetto di modifiche nel 2010 e nel 2011)**, limitati comunque ai complessi e agli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche;
 - in materia di **servizi analoghi allo stewarding, ulteriore riferimento è il D.M. 6 ottobre 2009** (adottato in attuazione dei commi 7-13 dell'art. 3 della L. 15/07/2009, n. 94 e oggetto tra l'altro di talune modifiche con il D.M. 24.11.2016), che autorizza e disciplina l'impiego di **personale addetto ai servizi**



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

di controllo (ASC) delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.

Tale provvedimento, oltre a determinare i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio dei predetti operatori nonché le modalità per la selezione e la formazione di quel personale, **definisce:**

- **gli ambiti applicativi:** a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo; b) nei pubblici esercizi; c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico [con esclusione di talune tipologie di locali ed eventi, indicati all'articolo 4];
 - **il relativo impiego**, esplicito in: a) controlli preliminari nei luoghi ove si svolge la manifestazione; b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico*; c) controlli all'interno del locale**.
 - **Inoltre, una precisa regolamentazione sull'attività di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento**, è contenuta nel **D.M. 22 febbraio 1996, n. 261**, con la previsione di specifici servizi per il completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, al fine di prevenire situazioni di rischio e di assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.
- Il provvedimento prevede, tra l'altro, **le attività di pubblico spettacolo e trattenimento per le quali i servizi di vigilanza - resi a pagamento dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - devono essere obbligatoriamente richiesti da parte dei titolari**, stabilendo, altresì, **precise indicazioni per le stesse Commissioni che devono deliberare sull'entità del servizio** in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, sulla peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva.
- **Per quanto riguarda la componente sanitaria** da coinvolgere, **il 4 agosto 2014 è stato siglato un accordo tra Ministro della Salute e le Regioni**, che sancisce **specifiche linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli**

* Per le seguenti attività: 1) presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico; 2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso; 3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti.

** Per attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati, nonché nel concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

eventi e nelle manifestazioni programmate. Per la Regione Lombardia, occorre fare riferimento alla DGR 2453 del 7 ottobre 2014.

- Il documento attribuisce - in relazione a specifici *fattori* delle pubbliche manifestazioni - precisi punteggi per il calcolo dei livelli di rischio, in base ai quali sono definite le risorse sanitarie da impiegare per l'evento.
Nell'elenco degli specifici fattori, è **previsto anche un punteggio fino a 10 punti per possibili problemi di ordine pubblico**, laddove *in base ad informative delle Forze dell'Ordine relative ai partecipanti alla manifestazione è da prevedere un rischio legato a fenomeni di violenza o di disordine.*
- **Con ordinanza del 29 maggio 2021**, il Ministro della Salute ha adottato le “*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato Tecnico Scientifico.

Ulteriore riferimento a livello europeo è costituito dalla **Convenzione del Consiglio d'Europa (STCE n. 218), concernente un approccio integrato in materia di sicurezza fisica (Safety), sicurezza pubblica (Security) e servizi (assistenza) in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive**, siglata a Saint-Denis il 3 luglio 2016, ratificata in Italia il 18 novembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

La Convenzione rappresenta uno strumento vincolante a livello internazionale che istituisce una cooperazione istituzionale tra tutte le parti interessate, pubbliche e private, coinvolte nell'organizzazione di eventi calcistici e di altre manifestazioni sportive e consente di approfondire la cooperazione con i partner, in particolare tra le forze di polizia dei vari Paesi. Si basa sulle cosiddette «3 S»:

1. Sicurezza (safety) per garantire che chi assiste agli incontri sia protetto mentre si reca all'evento e nella sede stessa dell'evento
2. Security per impedire e sanzionare qualsiasi comportamento violento connesso agli incontri sportivi
3. Servizi per consentire a tutti di godere pienamente dell'evento sportivo.

Gli Stati firmatari, nei limiti delle rispettive Costituzioni, applicano le disposizioni della Convenzione a tutte le manifestazioni sportive, tenuto conto delle esigenze specifiche e del rischio di violenze o disordini da parte degli spettatori.

Come stabilito all'articolo 2, **lo scopo della Convenzione** è, dunque, quello di garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica (*Safety*) e pubblica (*Security*), e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. A tal fine, le Parti sono tenute a:

- a. adottare un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato alla sicurezza fisica (*Safety*), alla sicurezza pubblica (*Security*) e ai servizi (accoglienza-



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- assistenza), fondato su uno spirito di partenariato e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;
- b. provvedere affinché tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate riconoscano che la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e la fornitura di servizi non possono essere considerate singolarmente e che ciascuno di questi elementi può avere un'influenza diretta sulla realizzazione degli altri due elementi;
 - c. tenere conto delle buone prassi nell'elaborare un approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.

- Con la **circolare n. 11001/1/110/(10) del 14 agosto 2018 a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno** (*avente ad oggetto: Dipartimento della Protezione Civile - Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche*), sono state diffuse le indicazioni che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato in merito **all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile (VOCP)** per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche (*cf. direttiva n. DP/VSN/45427 del 6 agosto 2018*).

Il documento è il frutto di un'attività di condivisione con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e, per gli aspetti di competenza, con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tali indicazioni chiariscono che l'impiego del VOCP, nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche, può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione (*attività amministrative di supporto, socio-assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione dei pasti, di informazione alla popolazione*). In nessun caso, l'impiego può interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che riguardano la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (*è vietato lo svolgimento di attività di controllo del territorio - con particolare riferimento ai servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare - di vigilanza e osservazione, di protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di accesso*).

In particolare, è precisato che il VOCP può intervenire secondo due distinte modalità:

- **partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile:** in tal caso, l'Organizzazione di volontariato non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

protezione civile. In quest'ipotesi rientra anche la partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come *operatori di sicurezza* da parte degli organizzatori della manifestazione.

- **partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile:** la mobilitazione del VOPC in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di *eventi a rilevante impatto locale*, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, in combinato disposto con le disposizioni attuative dell'art. 3, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008. In siffatta ipotesi, all'Organizzazione e ai singoli volontari potranno competere i benefici di cui agli artt. 39 e 40 citati.

Estratto della

*Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012
concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione
delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"*

Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare **grave rischio per la pubblica e privata incolumità** in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono **richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile**, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e **l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**. In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di Protezione Civile Comunale. L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

B) LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Con l'entrata in vigore del DPR n. 311 del 28 maggio del 2001 sono state modificate le attribuzioni delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L'art. 4, modificando gli artt. 141 e 142 del R.D. 6.5.1940, n. 635 (*Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*) ha previsto l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza per la concessione dell'idoneità di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (*R.D. 18 giugno 1931, n. 773*), attribuendo alla medesima la competenza su alcuni locali e impianti, prima spettante alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

- **Rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza** di cui all'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S.:
- I locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
 - I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori, del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute.
 - Tutte le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la Commissione Comunale non è istituita o le sue funzioni non



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

sono esercitate in forma associata, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

In particolare la Commissione Provinciale, per detti locali:

1. Esprime il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti.
2. Verifica le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni.
3. Accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.
4. Controlla che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di Esecuzione, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, i pareri sui progetti, le verifiche e gli accertamenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Pertanto, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la Commissione non esprime più neanche il parere sui progetti di nuovi teatri, locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, né si riserva la facoltà di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni effettuando il sopralluogo (*come a suo tempo indicato nella Circolare M.I. 557/PAS/U/003524/ 13500 - A (8) del 21.2.2013*).

- d. Stabilire, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261, la consistenza del servizio obbligatorio di vigilanza antincendio da effettuarsi, da parte dei Vigili del fuoco, nelle fiere e nei quartieri fieristici con superficie superiore a 4.000 metri quadrati al chiuso e 10.000 metri quadrati all'aperto.
- e. Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 (*G.U. n. 136 del 14 giugno 2007*) "Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante", a decorrere dall'11 dicembre 2007, le attrazioni nuove e quelle esistenti devono essere registrate ed ottenere un codice identificativo. Il relativo procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo competente ai sensi dell'art. 142, comma 9, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, ovvero qualora non sia istituita la Commissione Comunale.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei** che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale di Vigilanza, o quella Comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art. 141 R.D. 635/40).

➤ **Non rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza:**

- a. i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c. gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (*es. festa dell'ultimo dell'anno*) sempre che rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina prevista dagli artt. 68, 69 e 80 del TULPS e dai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggior attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (*ad. es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto di ingresso, ecc.*) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo Regolamento di Esecuzione (*con il relativo sistema di controlli e verifiche*), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana) (*Circolare M.I. n. 557/PAS/U/003524/13500 A(8) del 21.2.2013*);



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- d. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori;
- e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (*sale giochi*).



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

CAPO I

STRUTTURE FISSE

All'istanza deve essere allegata la documentazione strutturale prevista dalla **normativa tecnica vigente sulle costruzioni** per le strutture permanenti ovvero per le strutture temporanee.

DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE DELL'IMMOBILE

A. STRUTTURE PERMANENTI

A1. STRUTTURE PREESISTENTI ALLE NORMATIVE CHE REGOLANO I DEPOSITI STRUTTURALI E/O COLLAUDI

Nel caso di strutture realizzate con qualsiasi tipologia in cui non era previsto l'obbligo di deposito strutturale e/o collaudo, il documento necessario a corredo della domanda è il **certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto da professionista abilitato, che verifichi lo stato di conservazione degli elementi strutturali in merito alle caratteristiche prestazionali (*murature portanti, orizzontamenti, fondazioni, strutture a telaio, ecc.*), anche attraverso prove e sondaggi specifici che si rendano necessari.

Dovranno inoltre essere esaminate le parti non strutturali che possono rappresentare pericolo alla pubblica incolumità, in caso di distacco totale o parziale (*tamponature, intonaci, parapetti, ecc.*).

Nel certificato dovrà inoltre essere inserita la verifica della portata dei solai, degli sbalzi, dei balconi, delle scale e delle coperture, in relazione a possibili mutazioni dei carichi previsti dalle vigenti normative e/o dalle variazioni di destinazione d'uso. Tale controllo può essere seguito con prove di carico.

Nel certificato dovrà essere presente la verifica degli elementi appesi quali ad esempio controsoffitti, impianti tecnologici pesanti in genere e corpi illuminanti, attraverso calcoli della situazione esistente corredata da dichiarazione di corretto montaggio riferita a schemi progettuali.

A2. STRUTTURE PER CUI NON È POSSIBILE REPERIRE GLI ATTI DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O DI COLLAUDO

Si dovranno seguire le stesse procedure del punto A.1.

A3. STRUTTURE DI QUALSIASI TIPOLOGIA COSTRUTTIVA REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME CHE



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

DISCIPLINANO L'OBBLIGO DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O COLLAUDO

- a. Nel caso di strutture in cemento armato o in acciaio realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 1086/71, il documento da allegare è il certificato di collaudo con attestazione dell'avvenuto deposito all'ufficio preposto o dichiarazione a firma di tecnico abilitato con indicazione di avvenuto deposito con protocollo e data.
- b. Nel caso di tutte le altre tipologie costruttive il documento da allegare è il certificato di avvenuto deposito strutturale quando non è obbligatorio il collaudo; quest'ultimo dovrà essere prodotto quando richiesto dalla normativa vigente.

Nei casi a. e b. è comunque necessario produrre il certificato di idoneità statica degli elementi non strutturali e di quelli appesi, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

Per qualsiasi tipologia strutturale se il deposito o il collaudo o **il certificato di idoneità** di cui al punto A1 sono stati realizzati da più di 10 anni, in analogia con quanto dettato dal D.M. del 18/03/1996 per le strutture sportive, si chiede il rinnovo o di produrre **il certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

Per quanto sopra detto, il certificato di idoneità statica richiesto per gli impianti sportivi, avrà i contenuti del **certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

B. STRUTTURE TEMPORANEE

Per le strutture temporanee non c'è l'obbligo di effettuare il deposito del progetto, del fine strutture e del collaudo, presso il competente ufficio.

Una distinzione da considerare riguarda il fatto se la struttura in esame è prevista **isolata** o in **collegamento con una preesistente**.

B1. -STRUTTURA ISOLATA

Non essendo la struttura ancora realizzata, in allegato alla domanda di esame progetto, dovranno essere prodotti gli esecutivi strutturali redatti da tecnico abilitato, in base alla normativa vigente alla data di realizzazione del manufatto temporaneo da installare.

Se l'opera è stata prodotta da più di 10 anni, al fine di valutare il suo stato di conservazione dovrà essere prodotto **il certificato di idonea conservazione dell'opera**, di cui al punto A delle strutture permanenti, per le parti in cui è applicabile.

Dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione tecnica.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

B.1.1. carichi sospesi

- La *relazione sui carichi sospesi* deve essere prodotta per ogni allestimento e deve indicare fra l'altro la distinta (*elenco dettagliato*) delle apparecchiature scenografiche che costituiscono l'allestimento, ossia numero e peso unitario di fari, casse acustiche, video, ecc.

È importante e utile specificare che le reazioni vincolari costituiranno il sistema di carichi permanenti da considerare nella verifica della struttura che ospiterà l'allestimento, sia essa fissa o temporanea.

- La *certificazione del corretto montaggio dei carichi sospesi a strutture ultimate* deve essere sempre prodotta una volta conclusi i lavori di sospensione dell'allestimento.

Non tratta, e quindi non certifica, la struttura fissa o temporanea sulla quale l'allestimento viene sospeso.

- Il *collaudo dei carichi sospesi* deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico abilitato ad esaminare la struttura ultimata, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.

- Il *collaudo annuale dei carichi sospesi* è un documento unico che certifica insieme il corretto montaggio e il collaudo nel caso di un sistema strutturale itinerante, che viene quindi ripetutamente realizzato in maniera identica.

In questo caso l'iter è simile alla certificazione di una struttura prefabbricata prodotta in serie. La realizzazione riguarda un sistema strutturale unico (*talvolta i sistemi sono doppi per permettere un intervallo minore tra due tappe successive, quindi mentre si smonta il primo sistema strutturale, il secondo è già in montaggio presso la tappa successiva*) che viene costruito integralmente in officina, o nel corso della cosiddetta tappa zero: viene controllato e verificato, con l'ausilio di celle di carico per verificare i carichi reali e talvolta anche con vere e proprie prove di carico, e quindi collaudato. Questo collaudo, solo nel caso in cui il sistema strutturale venga realizzato identico in più tappe, ha validità di un anno dalla data del certificato e non rende necessaria la presenza del collaudatore ad ogni tappa.

B.1.2. struttura temporanea

- La *relazione di calcolo di una struttura temporanea* costituisce la classica relazione di calcolo e deve essere prodotta per ogni struttura temporanea.

La relazione certifica che la struttura è idonea a sostenere l'allestimento scenografico ed è valida solo in quel particolare e specificato luogo dove è stata installata.

Questa relazione verifica la sola struttura temporanea, pertanto il sistema strutturale che forma l'allestimento sospeso non rientra in questo calcolo.

- La *certificazione per il corretto montaggio* deve essere sempre prodotta una volta finiti i lavori di costruzione della struttura temporanea.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- *Il collaudo di una struttura temporanea* deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.
- *Il collaudo annuale* segue la stessa procedura che viene adottata per i carichi sospesi, nel caso di una struttura itinerante, realizzata sempre allo stesso modo nelle varie tappe.

Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvisate, decise anche all'ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

Per quanto riguarda manifestazioni all'aperto che prevedono strutture temporanee (tensostrutture, tendoni, palchi con coperture, gonfiabili, giostrine, torri faro.....) si rammenta di prestare attenzione al sistema di previsione e allertamento dei rischi naturali della Protezione Civile di Regione Lombardia, con particolare riferimento ai rischi naturali – idrometeo quali:

- ***Temporal forti*** (*fulmini, raffiche di vento, grandine di medie-grosse dimensioni e a volte trombe d'aria sono fenomeni particolarmente intensi, che si possono sviluppare su aree relativamente ristrette*)
- ***Vento forte*** (*in particolari situazioni si possono scatenare venti intensi tesi o a raffica - ad esempio il föhn - in grado di raggiungere intensità rilevanti e danneggiare impalcature, cartelloni, alberi e strutture provvisorie, provocando difficoltà alla viabilità). Il codice colore ROSSO indica Elevata criticità, per l'allertamento di fenomeni meteorologici estremi (vento medio oltre 70 km/h e raffiche superiori ai 100 km/h) che possono provocare una grave situazione di pericolo per la sicurezza delle persone, con possibile perdita di vite umane e gravi danni sul territorio colpito.*)
- ***Neve*** (*il peso può gravare sulle strutture oltre il limite previsto, soprattutto se bagnata*) e ai relativi livelli di criticità corrispondenti a diversi codici di pericolo che indicano i diversi livelli di allerta), le cui previsioni sono riportate nel sito www.allertalom.regione.lombardia.it e relativa app.

In merito all'allertamento, alcune novità sono state introdotte con la d.g.r. XI/4114, che sono operative a partire dal 15 maggio 2021.

B2. -STRUTTURA PREVISTA IN COLLEGAMENTO CON UNA PREESISTENTE

Qualora la nuova struttura sia prevista in collegamento con una preesistente (*solaio, pilastri, muri di sostegno, setti murari, ecc.*), in aggiunta agli allegati sopra specificati, in riferimento alla struttura preesistente, si dovrà produrre la documentazione attestante che la struttura preesistente è idonea per le sollecitazioni che verranno generate dall'attività in domanda.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Le strutture temporanee di importanza strutturale rilevante, per dimensione e carico, dovranno essere accompagnate da una verifica strutturale in fondazione che accerti fra l'altro la consistenza dei supporti e la presenza di vuoti o cavità, incompatibili con la presenza del carico soprastante.

Dovrà inoltre essere sempre presente per le due tipologie precedentemente descritte, il corretto montaggio di queste strutture sulla base degli schemi progettuali.

Qualora l'attività si svolga all'aperto, nella stessa relazione del tecnico, si dovrà dichiarare che nella progettazione si è considerata anche la sollecitazione del vento di progetto del posto e si è prevista l'installazione di appositi dispositivi tecnici.

La documentazione tecnica richiesta per tale tipo di struttura prevista in collegamento con una preesistente è analoga a quella richiesta al punto B1, a cui si aggiunge:

- *la relazione di calcolo di una struttura fissa*: quando un sistema di carichi sospesi viene direttamente vincolato ad una struttura fissa, ovvero quando una struttura temporanea interagisce in maniera complessa con una struttura fissa, la struttura fissa deve essere calcolata e verificata. Nella maggioranza dei casi il calcolo riguarderà una parte della struttura fissa, solitamente il tetto, in quanto i carichi derivanti da un allestimento temporaneo sono normalmente di entità quasi trascurabile se confrontati con i carichi di progetto. In ogni caso la struttura fissa deve essere verificata nella situazione più cautelativa, quindi tenendo conto della concomitanza delle varie condizioni di carico. Nel caso in cui il sistema temporaneo di carichi non sia verificato in concomitanza con altre condizioni di carico di progetto, dovranno stabilirsi particolari procedure di intervento durante la manifestazione. Questo succede ad esempio con il carico da neve: l'allestimento sfrutta i carichi accidentali di progetto della copertura del fabbricato, e tra questi la parte predominante è data proprio dal carico da neve. Nel caso di allestimenti pesanti risulta indispensabile utilizzare una parte di questo carico: pertanto nel momento in cui dovesse verificarsi una precipitazione nevosa di una certa entità in concomitanza all'evento temporaneo, si dovrà iniziare a scaricare la struttura fissa portando a terra parte dei carichi sospesi, talvolta fino a portarli a terra tutti se lo spessore della neve aumenta;
- *il certificato di idoneità statica (temporanea) di una struttura fissa, a strutture ultimate*: una volta ultimati i lavori di realizzazione dell'allestimento all'interno della struttura fissa viene nominato un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione. Egli si occuperà di esaminare i lavori ultimati, li confronterà con la relativa documentazione tecnica depositata (*relazione di calcolo e corretto montaggio*) e, in assenza di difformità e/o di comportamenti non previsti, dichiarerà staticamente idonea la struttura all'uso. Non si tratta di collaudo in quanto la struttura fissa è già dotata di collaudo strutturale e la condizione di carico dell'allestimento non è una variante permanente delle condizioni di carico: non si dovrà procedere quindi a nuovi calcoli, verifica e collaudo generale, ma risulterà sufficiente verificare temporaneamente che la struttura fissa sia idonea a sopportare quei particolari carichi temporanei. Una volta smontati i carichi sospesi la struttura fissa tornerà ad essere nelle condizioni originarie di progetto per le quali rimane valido il collaudo originale.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvise, decise anche all'ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, caso per caso, detta ultima verifica o ulteriore altra documentazione.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA

A. NUOVO IMPIANTO

A1- ESAME PROGETTO

La documentazione da produrre per l'esame progetto:

Progetto preliminare dell'impianto elettrico, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

1. **relazione tecnica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto) sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, ed alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare (sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, impianto di messa a terra, impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, ecc.);
2. **schema elettrico generale** preferibilmente a blocchi;
3. **planimetria generale** indicante l'ubicazione dei quadri elettrici e dei principali componenti dell'impianto elettrico (apparecchi di illuminazione ordinari e di sicurezza, ecc.).

A2- SOPRALLUOGO

Prima del sopralluogo ed a lavori eseguiti va presentato il **progetto esecutivo dell'impianto elettrico**, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

1. **Relazione generale e specialistica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto), sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto ed inoltre:
dati di progetto e caratteristiche del sistema di alimentazione (tensione, frequenza, fasi, stato del neutro, cadute di tensione, correnti di guasto nei diversi punti dell'impianto);
elenco utenze con relative potenze assorbite;
descrizione delle caratteristiche generali dell'impianto elettrico;
criteri di dimensionamento dell'impianto in funzione delle condizioni di utilizzo e dei requisiti di sicurezza richiesti (ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione, ecc.);
sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovratensioni;
sistemi di protezione contro le sovracorrenti;
caratteristiche degli impianti di illuminazione ordinaria, di emergenza con particolare riguardo alla suddivisione in più circuiti, tipologia di alimentazione,



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

autonomia, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti elettrici, ecc.;

caratteristiche dell'impianto di messa a terra e suo dimensionamento;

specifiche tecniche dei componenti;

eventuali disposizioni per la sicurezza;

descrizione degli eventuali impianti ausiliari (*citofonico, telefonico, dati, rilevazione incendi, allarme, videosorveglianza, ecc.*);

elenco documenti che costituiscono il progetto con indicazione della revisione.

2. **Schema dell'impianto** riportante la descrizione concisa e schematica delle principali caratteristiche dell'impianto.
3. **Schemi elettrici** riportanti le informazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto e le funzioni dei suoi componenti principali (*quadri elettrici, cabina, impianto di terra, ecc.*).
4. **Disegni planimetrici** indicanti l'ubicazione del quadro elettrico generale, dei quadri elettrici secondari, degli apparecchi di illuminazione ordinari e di emergenza, il percorso delle linee di distribuzione, l'ubicazione dell'impianto di messa a terra e relativi dispersori, gli impianti ausiliari, (*rilevazione incendi, allarme, ecc.*).
5. **Tabelle e calcoli dimensionali importanti** il coordinamento e la selettività delle protezioni, valutazione del rischio di emissione di gas tossici e necessità di utilizzo di cavi LSOH, il calcolo illuminotecnico relativo al livello di illuminamento garantito in caso di emergenza.
6. **Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche**, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (*CEI EN 62305*).
7. **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (*)**, ai sensi del D.M. 37/08 riferita all'intero impianto utilizzatore a partire dal punto di consegna (*compreso l'impianto di messa a terra, l'impianto di illuminazione di emergenza, l'impianto di collegamento degli eventuali gruppi elettrogeni installati, gli impianti ausiliari, gli impianti di rilevazione incendi, impianti di allarme, ecc.*), firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell'Impresa installatrice e completa degli **allegati obbligatori**, tra i quali in particolare:
 - **progetto esecutivo dell'impianto elettrico** come indicato al punto A.2. Qualora l'impianto è variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità;
 - **relazione con tipologie dei materiali utilizzati;**
 - **certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice**, non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la ditta è abilitata ad eseguire i lavori di cui alla dichiarazione di conformità (*a-impianti di produzione trasformazione trasporto distribuzione utilizzazione; b-impianti radiotelevisivi e elettronici; c-impianti antincendio*).



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

8. **Certificati di conformità dei Gruppi elettrogeni**, eventuale denuncia all' Agenzia delle Dogane e SCIA antincendio; manuale uso e manutenzione, programma e registro manutenzione.
9. **Collaudo dell'impianto elettrico e verifica dell'impianto di terra**, a firma di professionista abilitato.

B. AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE

In caso di ampliamento e/o trasformazione di impianti esistenti, la cui documentazione progettuale unitamente alla dichiarazione di conformità sia già stata presentata alla CPVLPS, deve essere fornita la documentazione di progetto, redatta come precisato rispettivamente ai punti **A.1 (Esame progetto)** e **A.2 (Sopralluogo)** a firma di tecnico abilitato **riferita alla sola parte degli impianti oggetto di rifacimento**; inoltre deve essere fornita la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici devono essere chiaramente indicati le modifiche e gli ampliamenti, anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi.

In particolare deve essere accertata, riportandone i risultati nella relazione, la compatibilità tecnica delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità.

Occorre controllare che l'impianto esistente, compreso l'impianto di terra, sia stato sottoposto a controlli e verifiche periodiche, opportunamente documentate.

Nel caso di impianto elettrico temporaneo collegato ad impianto fisso (*all'interno di un edificio*) va accertata la compatibilità tra i due impianti. Tale analisi va riportata in maniera esaustiva nella documentazione di progetto.

SOLO PER GLI IMPIANTI GIÀ ESISTENTI

Verbale di verifica biennale periodica dell'impianto di messa a terra/impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ove previsto) da parte di ASL o organismo abilitato, nel caso indicato in nota (**).

(*) Per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008 (*entrata in vigore del D.M. 37/08*) la Dichiarazione di conformità può essere sostituita da una Dichiarazione di rispondenza (*Art. 7 del D.M. 37/08*), a firma di professionista abilitato. Nei casi in cui l'impianto non è soggetto al D.M. 37/08 (*per esempio impianti all'aperto*), è possibile utilizzare lo stesso modulo modificando i riferimenti legislativi (*L. 186/1968*).

(**) Le disposizioni del DPR 462/01 obbligano il datore di lavoro a far fare verifiche periodiche biennali per i locali a maggior rischio in caso di incendio (*LPS*) da parte di ASL, ARPA o organismi abilitati dal MAP su:

- impianti elettrici di messa a terra;
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

La Commissione, in fase di Esame progetto/Sopralluogo di locali e impianti di pubblico spettacolo per i quali da più di 2 anni è stata data l'agibilità (*in deroga e temporanea, o definitiva*), senza che siano intervenute modifiche agli impianti di cui sopra, richiede il relativo verbale di verifica.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

C. IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI

Per “impianti elettrici temporanei” si intendono quelli realizzati (in cascata e da motogeneratori) in occasione di un evento commerciale su area pubblica (somministrazione di alimenti e bevande, Street Food, mercatino), per i quali è necessario il rilascio di una “dichiarazione di conformità alla regola dell’arte”. Tale dichiarazione va redatta ai sensi della Legge 186/68 e in riferimento alle pertinenti norme tecniche (CEI 64-8 Parte 7 Sezione 751 e 752 se presenti attività di pubblico spettacolo) e non secondo il decreto 37/08 (Art. 7 e Allegato I); il citato DM 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Non essendo ricompreso nel campo di applicazione del decreto 37/08 non è obbligatorio affidare i lavori a impresa installatrice abilitata in Camera di Commercio. Si consiglia, tuttavia, di incaricare un installatore in possesso dei requisiti tecnico professionali, o ancora meglio di affidare la redazione della documentazione ad un professionista abilitato iscritto all’albo professionale.

Anche se non obbligatorio, si consiglia la redazione preventiva del progetto da parte di professionista abilitato iscritto all’albo professionale. Alla dichiarazione dovranno essere allegati:

- a) Le verifiche iniziali d’impianto di cui alla Norma CEI 64-8/6,
- b) Il progetto con calcoli, schemi elettrici e planimetrie,
- c) Le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati,
- d) Il registro dei controlli periodici e della manutenzione, qualora l’evento si protragga per più di una giornata.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA E ACUSTICA

Devono essere presentati:

1. planimetria in scala, timbrata e firmata da professionista abilitato indicante:
 - sul frontespizio la tipologia dell’attività, nome e cognome del richiedente e/o ragione sociale, indirizzo completo dell’attività;
 - l’uso cui viene destinato ogni singolo ambiente;
 - per ogni singolo ambiente/locale: abaco della superficie in m² e degli infissi con indicazione delle parti illuminanti e di quelle aeranti per il calcolo dei rapporti di aero-illuminazione naturali di tutti i locali (*rapporto tra superficie finestrata apribile e m² del pavimento*) 1/8 Ri e 1/16 Ra per locali ad attività principale ovvero FLDm pari o superiore al 2% per locali ad attività principale e FLDm pari o superiore allo 0,7% per locali ad attività secondaria;
 - altezza minima, massima e media di ogni singolo ambiente (*come da regolamenti*);
 - in presenza di locali interrati e seminterrati adibiti ad attività lavorative dovrà essere riportata la quota di interramento rispetto al piano di calpestio e copia dell’eventuale autorizzazione al lavoro in locali interrati (*copia dell’autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 303/56 - nei casi di locali interrati e/o con un grado di*



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- interramento maggiore del 50%) e che può essere contestuale al certificato di agibilità, per i locali autorizzati prima del 2008; dopo tale data l'autorizzazione in deroga va richiesta ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 81/2008;*
- *rappresentazione degli impianti di aerazione (estrazione/immissione). Per i locali ciechi (WC, spogliatoi, ripostigli, ecc.) in rapporto alla destinazione d'uso il n. di ricambi/ora in continuo o temporizzati con l'accensione della luce;*
 - 2. **certificazione agibilità/abitabilità locali** rilasciata dal Comune (*con specifica destinazione di uso*). In alternativa, per situazioni datate prive di certificazione di agibilità, equivalente dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato, inerente gli aspetti igienico sanitari;
 - 3. **relazione descrittiva sul tipo di attività svolta** (*tipologia attività, organizzazione, destinazione uso dei locali, caratteristiche servizi igienici, segnaletica di orientamento e di sicurezza, ecc.*). Planimetria con layout arredi e attrezzature. Relazione su eventuale **personale impiegato** (*n. addetti, spogliatoi con armadietti e WC a disposizione*);
 - 4. **dichiarazione inerente l'approvvigionamento idrico** (*in particolare, relativa alla fornitura acquedottistica di acqua potabile*);
 - 5. **documentazione inerente lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi** (*se necessaria*);
 - 6. **relazione tecnica relativa agli indici micro-climatici ed al ricambio d'aria** a firma di professionista abilitato;
 - 7. **relazione tecnica relativa al piano di manutenzione degli impianti di aerazione artificiale e di climatizzazione**, se presente. Tale relazione deve inoltre contenere il piano di interventi periodici, documentabili, di pulizia e sanificazione anche al fine di prevenire la contaminazione con agenti biologici pericolosi per la salute umana (*es. legionella p.*);
 - 8. **dichiarazione sulla presenza e sulla valutazione di eventuali coperture e/o parti in cemento amianto** presenti nell'area di pertinenza della manifestazione, sulla base di quanto riportato nel D.M. 6-9-1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
 - 9. se l'impianto o il suo ampliamento è in fase di progettazione: **valutazione previsionale di impatto acustico**; se l'impianto è stato completato: **una valutazione diretta dell'impatto acustico**. La relazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della Legge regionale 13/2001 e dei decreti attuativi, secondo le modalità ivi indicate e firmata da tecnico competente in acustica, riconosciuto nell'elenco ENTECA;



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

10. in presenza di impianti audio fissi per la riproduzione o l'amplificazione della musica: **valutazione del rispetto dei valori massimi di pressione sonora** consentiti negli ambienti o nei locali di cui all'art. 1 del DPCM 16/04/1999, n. 215, firmata da tecnico competente in acustica riconosciuto nell'elenco ENTECA;
11. una planimetria in scala, timbrata e firmata da professionista abilitato, per l'abbattimento delle **barriere architettoniche** indicate;
12. per le misure di **profilassi ambientale**, se necessarie:
 - relazione tecnica sulle misure adottate per il Controllo della proliferazione di insetti;
 - relazione tecnica relativa alle misure adottate per il rispetto dell'ordinanza sindacale per la lotta alle zanzare e la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori (*es. Chikungunya; West Nile; Zika*);
13. documentazione relativa alla valutazione del rischio sanitario;
14. atto di indirizzo "Azioni di prevenzione sui rischi alcol correlati per un codice etico di comunità", in caso di somministrazione di bevande alcoliche.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

A. VALUTAZIONE DEL PROGETTO

La documentazione da produrre per l'esame progetto è la seguente:

1. Elaborati grafici in scala, conformi all'allegato I al D.M. 7 agosto 2012, redatti con la simbologia antincendio di cui al D.M. 30.11.1983, da cui si evinca la rispondenza dell'attività ai requisiti previsti dalle vigenti norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.08.1996 (*regola tecnica per i locali di pubblico spettacolo*), o al D.M. 18.03.1996 (*norme di sicurezza per gli impianti sportivi*), indicanti anche gli spazi esterni su cui insistono le uscite di sicurezza, nonché planimetrie generali della zona in scala.
2. Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, conforme al disposto del D.M. 7 agosto 2012, allegato I, esplicitiva del tipo di attività che si intende svolgere, che illustri la rispondenza del locale o dell'impianto ai criteri di prevenzione incendi previsti dalle normative suddette.
3. Piano per la sicurezza e l'emergenza, redatto dagli Organizzatori, riportante l'indicazione numerica del personale, anche volontario, che si intende impiegare nell'occasione.

B. VERIFICA SOPRALLUOGO

Dovranno essere prodotte certificazioni e/o dichiarazioni, in conformità all'Allegato II del D.M. 7 agosto 2012. In via indicativa e non esaustiva, dovranno essere prodotte:

1. Certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e di separazione degli edifici. Dovranno essere predisposte, a firma di tecnico abilitato ai sensi di legge, su modello ministeriale "MOD CERT REI 2018", e dovranno evidenziare, per ogni elemento strutturale, le caratteristiche richieste di resistenza al fuoco e la metodologia di valutazione. Gli elementi strutturali suddetti dovranno essere individuabili su planimetria dell'attività a tal fine predisposta.
2. Certificazione di corretta installazione delle eventuali serrande tagliafuoco su modello "MOD DICH PROD 2018" a firma di tecnico abilitato. Le serrande dovranno essere identificabili su planimetrie dell'edificio in scala opportuna.
3. Certificazione di corretta installazione delle porte tagliafuoco su modello "MOD DICH PROD 2018" a firma di tecnico abilitato.
4. Certificazioni dei materiali di arredamento e di rivestimento classificati per la reazione al fuoco (*rivestimenti, pavimenti, pareti, controsoffitti, poltrone, tendaggi, scenari, ecc.*), installati nell'attività, su "MOD DICH PROD 2018" a firma di tecnico abilitato.
5. Certificazione inerente dispositivi di apertura applicati sulle porte delle uscite di sicurezza "MOD DICH PROD 2018".
6. Certificazione della corretta funzionalità del sistema di aerazione dei filtri a prova di fumo in sovrappressione, in conformità al disposto del punto 1.7 del D.M. 30.11.1983 su "MOD CERT IMP 2018" a firma di tecnico abilitato.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

7. Dichiarazione di conformità dell'impianto di allarme, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà esplicitare il rispetto della norma UNI ISO 7240-19.
8. Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione di emergenza, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa all'impianto di illuminazione di emergenza a servizio dell'edificio, e dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alla Norma UNI 1838.
9. Dichiarazione di conformità dell'impianto di rivelazione incendi, ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto di rivelazione ed allarme antincendio a servizio dell'edificio, ed esplicitare la conformità dell'impianto alla Norma UNI 9795 ed al D.M. 19.08.1996.
10. Dichiarazione di conformità delle tubazioni dell'impianto gas, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa al tratto di tubazione di proprietà dell'utenza, vale a dire dal contatore del gas agli apparecchi utilizzatori, e dovrà esplicitare la conformità dell'impianto al D.M. 12.04.1996 ed alle norme UNI CIG vigenti.
11. Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ove presente, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa alla corretta installazione dell'impianto termico, ai sensi del D.M. 12.04.1996 ed alle norme UNI CIG vigenti (*se a gas*) o del D.M. 28.4/2005 (*se a combustibile liquido*).
12. Dichiarazione di conformità del gruppo elettrogeno ove presente, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà esplicitare la corretta installazione del gruppo elettrogeno, ai sensi del D.M. 13/07/2011.
13. Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto di adduzione gasolio per l'alimentazione del gruppo elettrogeno e/o dell'impianto termico, ove presente, su modello ministeriale "MOD CERT IMP 2014", a firma di tecnico abilitato.
14. Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio ad idranti/naspi, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI vigenti e le prestazioni idrauliche dell'impianto come da norma.
15. Dichiarazione di conformità dell'impianto fisso di spegnimento automatico di tipo "sprinkler" ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio "sprinkler" a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI applicabili (*UNI 11292, UNI 12845*).

16. Verifica periodica di ascensori se presenti (*D.P.R. 162/1999*).
17. Verifica periodica impianti di riscaldamento e centrali termiche (*D.M. 1.12.1975*).
18. Verifica periodica apparecchi a pressione e serbatoi g.p.l. (*D.M. 329/2004*).

ALTRA DOCUMENTAZIONE

1. Per gli impianti sportivi si applica la normativa del D.M. 18/03/1996 e D.M. 06/06/2005 (*Modifiche e integrazioni al D.M. 18/03/96*).
2. Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, gli obblighi di carattere gestionale di cui al titolo XVIII del D.M 19/08/96 ovvero di cui all'art 19 del DM 18/03/96 come modificato dall'art. 11 del D.M. 06/06/2005 (*impianti sportivi*).
3. Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, nominato ed idoneamente formato ai sensi del D.lgs. 81 del 09.04.2008 e D.M. 10.03.1998.
4. Dichiarazione a firma del titolare attestante, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d'incendio e la predisposizione di idonee procedure di emergenza.
5. Copia dell'attestato di idoneità tecnica del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3, ovvero ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 22/02/96 n. 261.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

CAPO II

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

La competenza della Commissione provinciale di Vigilanza è prescritta qualora sussistano le condizioni indicate nei successivi paragrafi.

LUOGHI ALL'APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL'APERTO

Deve trattarsi di spazi delimitati o circoscritti nei quali l'accesso è subordinato a determinate condizioni e ove la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori. In tali spazi devono essere presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o manifestazioni varie (*sedie, poltrone, tribune, ecc.*) o anche palchi o pedane per artisti, e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.

(*art. 1 - comma 2° - lettera a) del decreto ministeriale 19 agosto 1996*).

Documentazione da produrre:

1. **Istanza** in bollo per il tramite del comune di competenza territoriale, corredata di **tutta la documentazione richiesta, entro i termini** indicati al Capo IV del presente documento. Nella istanza deve essere espressamente indicata:
 - la tipologia della manifestazione (*concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale ecc.*);
 - la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (*sedie, poltrone, tribune, ecc.*), l'uso di palchi o pedane per artisti, e la presenza di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.
2. Elaborato grafico redatto in scala e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione.
3. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 7 agosto 2012, esplicitativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente.
4. Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (*Norme CEI EN 62305-CEI81-10*).



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

5. Verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee allestite.
6. Documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi (*Circolare Ministero dell'Interno - Dip. VV.F - 1 aprile 2011, n. 1689*).
7. Verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta.
(*DETTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO SE RICHIESTO DALLA COMMISSIONE*).
8. Si controlli il regolamento acustico comunale e/o le norme tecniche attuative della zonizzazione acustica comunale. Se richiesto dal comune si presenti una specifica **valutazione previsionale di impatto acustico** ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", legge regionale 13/2001 e decreti attuativi. La relazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica riconosciuto nell'elenco ENTECA.

NOTA BENE: Si dovrà comunque valutare la possibilità di chiedere al sindaco un permesso in deroga ai limiti della zonizzazione acustica comunale per la durata degli eventi rumorosi durante la manifestazione. Qualora il regolamento comunale o l'ufficio competente non chiedessero una valutazione previsionale è comunque opportuno fare direttamente una richiesta al sindaco un permesso in deroga ai limiti della zonizzazione acustica comunale per la durata degli eventi rumorosi durante la manifestazione. Si dovrà poi portare alla commissione il permesso in deroga effettivamente rilasciato dal Sindaco o da suo delegato.

Successivamente all'esame preliminare del progetto la Commissione provinciale provvederà a comunicare l'elenco della eventuale, ulteriore documentazione tecnica necessaria e delle certificazioni da produrre al momento del sopralluogo la cui data sarà tempestivamente comunicata.

Qualora non ricorrano dette condizioni (*nell'ipotesi di area all'aperto non recintata e assenza di strutture per lo stazionamento del pubblico e laddove è consentito l'accesso di diritto e di fatto ad ogni persona*) **sussiste solo l'obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio** la necessaria documentazione.

LOCALI O IMPIANTI MULTIUSO

La manifestazione di pubblico spettacolo deve aver luogo in locale o impianto con capienza **superiore a 200 persone** e già munito di parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Documentazione da produrre:

1. **Istanza** in bollo per il tramite del comune di competenza territoriale, **corredata di tutta la documentazione richiesta, entro i termini** indicati al CAPO IV del presente documento.

Nella istanza deve essere espressamente indicata:



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- la tipologia della manifestazione (*concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale, ecc.*);
 - la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (*sedie, poltrone, tribune, ecc.*), uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate **in aree accessibili** al pubblico.
2. Elaborato grafico in scala opportuna redatto con la simbologia di cui al D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione.
 3. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 7.8.2012, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente.
 4. Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (*Norme CEI EN 62305-CEI 81-10*).
 6. Verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee eventualmente allestite.
 7. Documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi (*Circolare Ministero dell'Interno - Dip. VV.F - 1 aprile 2011, n. 1689*).
 8. Verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta.
(DETTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO SE RICHIESTO DALLA COMMISSIONE).
 9. La data di rilascio del parere di idoneità della struttura da parte della Commissione provinciale (*).

(*) Qualora il locale non sia munito del parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta anche la documentazione indicata al Capo I - Paragrafo "DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE".

In argomento, come è noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la "misura" dell'evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo della sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, delle idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc...

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (*licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, etc..*) (vedi circolare MI 557/PAS/U/005089/13500. A(8) del 14.3.2013).



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Successivamente all'esame preliminare del progetto la Commissione Provinciale provvederà a comunicare l'elenco della documentazione tecnica necessaria e della certificazione da produrre al momento del sopralluogo la cui data sarà tempestivamente comunicata.

Qualora la manifestazione si svolga in un locale di capienza **inferiore a 200 spettatori** il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti come indicato alle pagg. 7 e 8.

PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di "Parco di Divertimento", che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, dovrebbe presupporre in ogni caso la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura del "Parco di Divertimento" neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (*ad es. in una piazza o in giardini comunali*), non delimitati (*come detto*), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

ATTRAZIONI DI "SPETTACOLO VIAGGIANTE"

Per le attrazioni di "spettacolo viaggiante", si richiama il decreto 18 Maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", nonché la Circolare Ministero dell'Interno dell'11 giugno 2013 in merito al D.M. 13/12/2012 (modifiche e integrazioni del DM 18/05/2007) "norme sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

Al riguardo, occorre presentare:

- Certificato di corretto montaggio di ogni singola attrazione;
- libretto dell'attività (log book): registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività, collaudo, dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.
- Registrazione e copia licenza esercizio
- Codice identificativo (rilasciato dal comune)
- Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, riguardante l'attrazione, corredata di relativa quietanza valida per il periodo della manifestazione;



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

L'art.9 del TULPS impone all'esercente dell'attività di spettacolo viaggiante di tenere nei pressi dell'attrazione **un anemometro** per misurare la velocità del vento al fine di poter prontamente fermare l'attrazione in caso di pericolo (o sgonfiare eventuali gonfiabili) e inibirne l'accesso al pubblico.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

CAPO III

SAGRE E FIERE

Per le manifestazioni denominate “sagre”, “fiere” o altre manifestazioni simili la competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sussiste esclusivamente qualora, nell’ambito di dette manifestazioni, sia programmato lo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo (evento-concerto, manifestazione cinematografica o teatrale, serata danzante) ove l’accesso è subordinato a determinate condizioni e la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori. Qualora sussistano le condizioni per richiedere l’intervento della Commissione provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta apposita istanza con allegata tutta la documentazione tecnica indicata al CAPO II “MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO”.

In ogni caso **non sussiste la competenza della Commissione Provinciale** qualora trattasi di trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali, impianti multiuso pubblici o spazi all’aperto dove l’attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un’attività complementare di allietamento e svago.

Le attività di svago non rientrano nella nozione di pubblico spettacolo, trattandosi di eventi dove il pubblico spettacolo, se presente, è complementare e di modesta entità.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

CAPO IV

CAPO IV - MISURE DA RECEPIRE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2

Con ordinanza del 29 maggio 2021, il Ministro della Salute ha adottato le “*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato Tecnico Scientifico.

Si riportano di seguito le parti di interesse per l’adozione delle misure previste ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 negli ambiti delle manifestazioni riconducibili a “*cinema e spettacoli dal vivo*”, “*parchi tematici e divertimento*”, “*circoli culturali e ricreativi*”, “*congressi e grandi eventi fieristici*”, “*sagre e fiere locali*” che vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla “*ristorazione e cerimonie*”.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

Per l’attuazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 52/2021, nelle zone gialle in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, il numero massimo di spettatori, fermi i criteri di cui alle presenti linee guida, può essere fissato in deroga a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 52 del 2021, dalla Regione, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, sentita l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

- ■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- ■ Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- ■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

- ■ Raccomandare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- ■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $>37,5$ °C,
- ■ La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- ■ Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- ■ Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo.
- ■ Ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.
- ■ I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme generali).

L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

Garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc).

E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella eventuale fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

- ■ L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- ■ Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- ■ I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- ■ Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

PRODUZIONI TEATRALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.)- Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

- ■ L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
- ■ Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
- ■ L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- ■ Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale e comunque secondo le disposizioni vigenti. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree.
- ■ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

PRODUZIONI DI DANZA

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplet tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" può considerarsi assimilabile.

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

In particolare, vanno attuate:

- ■ la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
- la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
- ■ l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, età, e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi. Non si applicano a giostrine e ad aree giochi per bambini, per le quali si rimanda al punto specifico.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

- ■ Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- ■ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
- ■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura $>37,5$ °C.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, da utilizzare in particolare prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
- ■ Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di almeno 2 metri.
- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro all'aperto e almeno 2 metri al chiuso, salvo persone non soggette al distanziamento interpersonale. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a persone non soggette al distanziamento interpersonale.
- ■ Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto, secondo le disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme generali).



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- ■ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni e, qualora ne sia consentito l'utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, età, comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- ■ E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide età), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.

Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.

Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine e aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

GIOSTRINE E AREE GIOCHI PER BAMBINI

Le presenti indicazioni si applicano a giostrine e zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.

- ■ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- ■ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- ■ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.
- ■ Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
- Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

- • Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- ■ Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- ■ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
- ■ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- ■ Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto, secondo le disposizioni vigenti.
- ■ Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze.
- ■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C.
- ■ Mantenere un registro delle presenze giornaliera da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- ■ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
- ■ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.
- ■ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc).
- ■ E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).

- ■ Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita. Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale. Nel caso in cui l'evento fieristico sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione dei giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.
- ■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- ■ Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

delia privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.

- • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C. Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- ■ Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, età).
- ■ Nelle sale convegno, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra un partecipante e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina.
- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
- ■ Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
- ■ Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso ai termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteore-logiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

SAGRE E FIERE LOCALI

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

- ■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- ■ Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- ■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $>37,5$ °C.
- ■ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- ■ Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, età), soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- ■ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- ■ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali).
- ■ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
- ■ Negli ambienti interni, è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale.

RISTORAZIONE E CERIMONIE

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari, nei centri commerciali e in altre strutture in cui sia consentita l'attività di ristorazione), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena.

- ■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- ■ Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- ■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $>37,5$ C.
- ■ Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- ■ Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze.
- Negli esercizi che somministrano pasti, raccomandare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. E' comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- ■ In tutti gli esercizi:
- disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione, avendo cura che le stesse non ostacolino il ricambio d'aria; i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
- favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere; al termine di ogni servizio a tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici.
- ■ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- ■ Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- ■ Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- ■ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- ■ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo.
- ■ È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- ■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es, schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori dello stesso tavolo e di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è raccomandata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

-
- CERIMONIE
- Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento. Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
- ■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.
- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti,

È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.

Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

CAPO V

RICHIESTA DI PARERE

L'esigenza di poter programmare il lavoro e di esprimere valutazioni adeguate rende opportuno fissare termini e modalità per la richiesta del parere.

In definitiva si vuole consentire alla Commissione di Vigilanza di disporre con un congruo anticipo della necessaria documentazione così da consentire agli interessati, ove necessario, di fornire le integrazioni o di eseguire le prescrizioni richieste.

D'altronde la legge n. 241/1990 e s.m.i. (art. 2) fissa in 30 giorni, ove non diversamente previsto, i termini di conclusione del procedimento: tale scadenza costituisce evidentemente anche l'indicazione del termine entro il quale presentare le relative istanze.

Fermo restando l'obbligo di preavviso al Questore, previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S., si ritiene opportuno che la copia della documentazione relativa alla pratica, venga, con congruo anticipo, trasmessa anche all'Ufficio di Gabinetto della Questura di Lecco, all'indirizzo pec. gab.quest.lc@pecps.poliziadistato.it, per facilitare i provvedimenti di competenza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per il rilascio del parere da parte della CPVPS occorre produrre istanza in bollo, **per il tramite del comune territorialmente competente** corredata della documentazione richiesta ed elencata nei CAPI precedenti.

Pertanto gli interessati dovranno far pervenire alla CPVPS le istanze e gli allegati tecnici, per il tramite del comune di competenza territoriale, con le seguenti **modalità**:

- 1 copia **in formato cartaceo**;
- 1 copia **in formato "pdf"** (possibilmente con dimensione del singolo file *non superiore a 2 Mb*) su apposito **supporto informatico** (cd, dvd, etc.), a meno che la dimensione dei files non consenta la trasmissione tramite posta elettronica.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

- PROGETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE:
almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto il parere preventivo di agibilità.
- SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO:
almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione per consentire l'esame documentale ed il successivo sopralluogo.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Poiché è necessario che la valutazione della Commissione sia riferita alle reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, il **sopralluogo sarà effettuato entro le ore 12:00 della giornata antecedente la data della manifestazione** anche per dare la concreta, reale e sostanziale possibilità di eseguire eventuali prescrizioni.

Alla data fissata per il sopralluogo dovranno essere stati pertanto completati tutti i lavori di allestimento e predisposta la documentazione tecnica e le certificazioni richieste dalla Commissione all'atto dell'esame preliminare.

Ai sopralluoghi è consigliabile che siano presenti tecnici qualificati in grado di relazionare con competenza, completezza e conoscenza sui diversi aspetti della sicurezza, al fine di consentire una corretta valutazione da parte della Commissione provinciale.

DOCUMENTAZIONE

Oltre alla documentazione indicata nei precedenti CAPI, la Commissione si riserva di chiedere, in relazione a peculiari fattispecie, ulteriore specifica documentazione.

Sulle istanze prive della documentazione prescritta la Commissione non potrà esprimersi, attesa la necessità che i componenti siano in grado di esaminare preventivamente e con un congruo anticipo la documentazione tecnica illustrativa e le relative certificazioni al fine di una corretta e obiettiva valutazione tecnica (*Circolare Ministero Interno n. 15 del 13 luglio 1988*).

Per le **attività soggette ai controlli di prevenzione incendi** è necessario che, preventivamente o comunque contestualmente alla produzione dell'istanza, siano attivate presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco le procedure di prevenzione incendi previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Una copia della relativa istanza, presentata al Comando dei Vigili del fuoco, dovrà essere allegata all'istanza per il rilascio del parere di idoneità.

Sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi (attività n. 65 del D.P.R. 151/2011) i *“locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadrati. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”*.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

CAPO VI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ Art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
- ❖ Art. 80 del T.U.L.P.S
- ❖ Artt. 141 e 142 Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
- ❖ D.P.C.M. 1.03.1991 (*limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*)
- ❖ D.P.C.M. 12.03.1994 (*Istituzione del Dipartimento del Pubblico Spettacolo*)
- ❖ D..P.C.M. 08.09.1994 (*Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche*)
- ❖ D.P.R. 28.05.2001 n. 331 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'autorizzazione per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.
- ❖ Decreto del Ministero dell'Interno 25.08.1989 (*norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*)
- ❖ Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento
- ❖ Decreto del Ministero dell'Interno del 12.4.1996 sulle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
- ❖ Decreto legge 30.9.1994 n. 562
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 "Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 6 Giugno 2005
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno del 19.08.1996 n. 149 "Approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- ❖ Legge 9.1.1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
- ❖ D.P.R. 24.07.1996 n. 503
- ❖ Decreto 18.05.2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"
- ❖ Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali".



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

CAPO VII

NOTA DI SINTESI

PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO DA PARTE DEL COMUNE

(Applicazione Direttiva del 18 luglio 2018)

Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche all'aperto (reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo)

La direttiva a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno è stata emanata in seguito alla necessità di una “reductio ad unum” delle precedenti linee di indirizzo allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali e di impartire le indicazioni intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali ed a favorire, nell'ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Tipologie di Pubbliche Manifestazioni

1) Manifestazioni di Pubblico Spettacolo (*ex art. 80 T.U.L.P.S.*)

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

CAPO I - DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art.80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, (*e impianti sportivi*) prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

chi domanda la licenza.

- 2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (*ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.*)

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI
CAPO I - DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 68

Senza licenza del Sindaco (*Questore*) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69

Senza licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

- Manifestazioni semplificate dal c.d. Decreto Cultura, che ha introdotto la SCIA al posto dell'autorizzazione per le manifestazioni anche di pubblico spettacolo che cominciano e finiscono entro e non oltre una giornata solare.
- Occupazioni di suolo pubblico soggette al rilascio di concessione, trattasi ad esempio di mostre e/o allestimenti di varia natura senza attività di intrattenimento (*vedi EXPO, puntata di Masterchef, Trenitalia*).

Le Manifestazioni di cui ai punti 1) e 2) sono soggette all'iter procedurale in applicazione degli artt. 18 e 25 T.U.L.P.S.

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

Art. 18

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a € 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

CAPO II - DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00.

Art 26

Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Aspetti procedurali

L'Organizzatore di pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio da parte del Comune deve sempre preavvisare il Questore come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

(Modulo reperibile sul sito della Questura. Occorre indicare sempre se la manifestazione è o non è soggetta a parere della CCV o CPV e allegare allo stesso una relazione descrittiva dell'evento con le indicazioni delle misure che si intende adottare e una planimetria dell'area interessata all'evento).

1) Manifestazioni di Pubblico Spettacolo (ex art. 80 T.U.L.P.S.)

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dall'art. 18 del T.U.L.P.S. e richiedere (indicativamente almeno 20 gg. prima dell'inizio della manifestazione), all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio della licenza (ex art. 80 T.U.L.P.S.) allegando la documentazione di rito, copia del preavviso inviato al Questore e la relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare. Il SUAP, come da abituali prassi amministrative, interessa la Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in relazione alle competenze normative.

La Commissione (in sede di parere sul progetto), qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, ne informa la Prefettura a mezzo del suo Presidente.

La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza sottopone l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti ed impartire prescrizioni.

Il Comitato potrà anche valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare alle stesse Commissioni di Vigilanza, l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare da parte dell'Organizzatore.

La Commissione di Vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, verifica la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e assume le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.)

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S., e richiedere (almeno 20 gg prima dell'inizio della manifestazione), all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio dell'atto autorizzativo allegando la documentazione di rito, copia del preavviso al Questore e relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.

Il Sindaco potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo riportante le misure proposte dall'organizzatore eventualmente integrate dalle misure di sicurezza definite dal Questore nell'analisi del preavviso ricevuto, fatta salva la facoltà del Questore di vietare la



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

manifestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 26, o interessare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità. Le eventuali prescrizioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica verranno indicate dal Sindaco nel provvedimento autorizzativo.

Resta comunque la facoltà del Sindaco, prima del rilascio dell'autorizzazione, qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, di informarne la Prefettura.

La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza, sottopone l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti e valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare all'organizzatore l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare e da riportare nel provvedimento autorizzativo.

Manifestazioni di cui ai punti 1) e 2) soggette all'iter procedurale in applicazione degli artt. 18 e 25 T.U.L.P.S.

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S.. Il Questore, ricevuta la comunicazione, se non vieta la manifestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 26, interessa il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità e che non ricadono nel punto 1) Manifestazioni di Pubblico Spettacolo (*ex art. 80 T.U.L.P.S.*). Il Comitato potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti e valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare all'organizzatore l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare e da riportare nel provvedimento autorizzativo.

Casi particolari di Manifestazioni di pubblico spettacolo ove, ad oggi, la normativa NON prevede il parere della Commissione

1. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

(Decreto legislativo 20 novembre 2016, n. 222) (autocertificazione di Tecnico abilitato).

2. Luoghi e spazi all'aperto di cui al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996

[...] le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico [...].

(Nota M.I. Prot. n. P529/409 sott. 44/B del 2/7/ 2003) (autocertificazione di Tecnico abilitato).

3. Manifestazioni fieristiche o similari

[...] i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

[...] il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

(nota M.I. Prot n. P410/4109 sott 51/d.2 del 28/6/2002) (la Commissione è competente solo per le attività di pubblico spettacolo all'interno, se presenti).

Tali casi particolari si ritiene debbano seguire la procedura di cui al punto 2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (*ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.*).

F.to Il Prefetto
Castrese De Rosa